

LA PENSIONE

La norma

La disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione separata di cui alla L. 335/95 e' regolamentata dal Decreto Ministeriale n. 282 del 2/5/1996. Tale Decreto dispone che ai sensi della L.335/95, gli iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi, hanno diritto alla **pensione di vecchiaia, pensione di inabilità, assegno di invalidità, pensione ai superstiti**, secondo le disposizioni previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali di cui alla Legge 233/90. La pensione viene liquidata con le modalità di calcolo del "**SISTEMA CONTRIBUTIVO**".

Il comma 2 e comma 3, articolo 1 del suddetto Decreto dispongono che gli iscritti alla gestione hanno anche diritto alla **pensione supplementare** e al **supplemento di pensione**.

Importo della pensione

Pensione annua lorda = Montante contributivo individuale * Coefficiente di trasformazione

La determinazione dell'importo della pensione con il **sistema contributivo** si basa sul **montante contributivo individuale** costituito dagli accantonamenti dei contributi annuali. Per ogni anno, infatti, viene accantonato una somma determinata applicando l'aliquota di computo (per quest'anno 14,5%) sul reddito imponibile. Alla fine dell'anno il capitale versato viene rivalutato in base alla variazione media del Prodotto Interno Lordo (PIL) del quinquennio precedente l'anno da rivalutare (tasso di capitalizzazione). All'atto della liquidazione della pensione , il montante contributivo individuale, così ottenuto, viene moltiplicato per il **coefficiente di trasformazione**, che aumenta proporzionalmente all'età di pensionamento, come dalla seguente tabella:

ETA'	Coefficiente di trasformazione
57	4,720%
58	4,860%
59	5,006%
60	5,163%
61	5,334%
62	5,514%
63	5,706%
64	5,911%
65	6,136%

Nota L'**aliquota di computo** per la determinazione del montante contributivo individuale è il 10% per i soggetti che versano il contributo del 10%.

L'**aliquota di computo**, invece, per i soggetti che versano il contributo del 12,5% (13% comprensivo dello 0,50 per maternità e assegni familiari) è del 14,5%. Tale aliquota, ai sensi dell'articolo 51 Legge 488/99, aumenterà di due punti ogni due anni fino a raggiungere il 20%.

Massimale

La contribuzione per la pensione, liquidata con il sistema contributivo, deve essere calcolata su un **massimale annuo** di imponibile oltre il quale non sono più dovuti i contributi. Il massimale per **l'anno 2000** è di Lire **144.263.000**.

La pensione supplementare

Qualora gli iscritti alla gestione separata non raggiungano il diritto ad una **pensione autonoma**, ma sono titolari di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi di cui alla Legge 233/90, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti hanno **diritto alla pensione supplementare**, sempreché risultino in possesso di almeno 57 anni di età.

Supplemento di pensione

I contributi versati nella gestione separata per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, **a carico della gestione stessa**, danno titolo ad un **supplemento di pensione** che può essere richiesto per la prima volta dopo due anni dalla decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dal precedente supplemento.

Requisiti per la pensione

Vedi le varie categorie di pensioni alle corrispondenti voci del menu'

LA PENSIONE DI VECCHIAIA

Con il sistema contributivo, di cui alla Legge 335/95, **la pensione di vecchiaia** sostituisce la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità del sistema retributivo

Importo della pensione

- **Età':**
almeno **57 anni per uomini e donne.**
Si prescinde da questo requisito se l'assicurato può far valere **40 anni** di contribuzione effettiva (sono esclusi dal computo i riscatti dei periodi di studio e i versamenti volontari) . Nel calcolo dei 40 anni i periodi lavorati prima di 18 anni di età vengono valutati una volta e mezzo.
- **Contribuzione:**
almeno 5 anni di contribuzione effettiva.
- **Misura minima:**
la pensione non deve essere inferiore all'importo dell'assegno sociale maggiorato del 20%. La misura minima non deve essere rispettata per chi ha raggiunto i 65 anni di età.

Attenzione: Per le pensioni liquidate con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al trattamento minimo.

L'ASSEGNO ORDINARIO D'INVALIDITA'

Per ottenere l'assegno ordinario di invalidità, il richiedente deve essere in possesso di un **requisito contributivo** e di un **requisito sanitario**.

Requisito contributivo

- 5 anni di contributi in tutta la vita assicurativa di cui almeno 3 nei cinque anni precedenti la data della domanda.

Requisito sanitario

- Riduzione permanente, a meno di un terzo, della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini per infermità fisica o mentale. (**Invalidità del 66,6%**).
La riduzione della capacità lavorativa è accertata dai medici dell'INPS.

Note

- L'assegno ordinario di invalidità viene concesso per un periodo di tre anni, rinnovabile a richiesta dell'interessato.
- Dopo tre rinnovi diventa definitivo
- Al compimento dell'età pensionabile, l'assegno di invalidità, in presenza dei requisiti contributivi viene trasformato in pensione di vecchiaia. In caso contrario viene mantenuto in pagamento l'assegno d'invalidità.
- L'assegno d'invalidità è ridotto nel caso in cui il titolare percepisca redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa
- L'assegno d'invalidità non è reversibile ai superstiti. Pertanto i familiari sono considerati superstiti di assicurato e non di pensionato.
- L'assegno d'invalidità non è cumulabile con la rendita vitalizia INAIL riconosciuta per lo stesso evento invalidante.

LA PENSIONE D'INABILITA'

Per ottenere la pensione di inabilità è necessario che l'assicurato sia in possesso di un **requisito contributivo** e di un **requisito sanitario**.

Requisito contributivo

- 5 anni in tutta la vita assicurativa, di cui almeno tre anni nei cinque anni precedenti la data della domanda.

Requisito sanitario

- **Assoluta e permanente** impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, a causa di infermità fisico o mentale (**Inabilità al 100%**). L'inabilità è accertata dai medici dell'INPS.

Note

- La pensione viene calcolata **non solo** sulla base dei **contributi versati**, ma anche considerando **come lavorati gli anni** compresi tra la decorrenza della pensione e la data di compimento del sessantesimo anno di età.
- La pensione di inabilità è **incompatibile** con il lavoro subordinato o autonomo, con i trattamenti di disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
- La pensione d'inabilità è reversibile ai superstiti.
- La pensione d'inabilità non è cumulabile con la rendita vitalizia INAIL riconosciuta per lo stesso evento invalidante.

LA PENSIONE AI SUPERSTITI

Con la morte del pensionato o dell'assicurato i familiari superstiti hanno diritto, al verificarsi di certe condizioni, ad un trattamento economico. Tale trattamento può essere:

1. *Pensione di reversibilità:*

quando il defunto era già titolare di pensione diretta.

2. *Pensione indiretta:*

quando il pensionato al momento del decesso non era titolare di pensione ma aveva i requisiti per la pensione di vecchiaia, oppure 5 anni di contributi, di cui almeno 3 negli ultimi 5 anni.

3. *Indennità “una tantum”:*

nel caso in cui non sussista il diritto alla pensione di reversibilità o alla pensione indiretta, spetta una indennità “una tantum” alle condizioni previste dal comma 20 dell'articolo 1 della Legge 335/95.

A chi aspetta	Al coniuge	<p>La pensione spetta anche al coniuge separato. Se però la separazione è con "addebito" (per colpa), avrà diritto alla pensione solo nel caso in cui risulti titolare di assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale.</p> <p>La pensione spetta anche al coniuge divorziato purché ricorrano le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nel caso che il defunto non si fosse risposato, il superstite ha diritto alla pensione se: <ul style="list-style-type: none"> • è titolare di assegno di divorzio; • non si è risposato; • l'inizio della assicurazione del deceduto è antecedente la data della sentenza di divorzio; • il deceduto aveva maturato i requisiti per la pensione o era già titolare di pensione alla data della morte. 2. Se il defunto si era risposato: <ul style="list-style-type: none"> • la pensione spetta automaticamente al coniuge superstite e non all'ex coniuge. Costui, sempre che abbia l'assegno divorzile, si deve rivolgere al Tribunale per avere una quota della pensione che sarà quantificata in proporzione alla durata del matrimonio.
	Ai figli	<p>La pensione è riconosciuta ai figli e ai soggetti equiparati ai figli legittimi o legittimati, che devono possedere i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • minori di 18 anni di età; • inabili di qualunque età e a carico del genitore alla data del decesso; • studenti universitari, a carico del genitore che non svolgono attività lavorativa, per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni di età; • studenti di scuola media o professionale, a carico del genitore che non svolgano attività lavorativa, di età compresa tra i 18 e i 26 anni.
	Ai genitori in mancanza del coniuge e dei figli	<p>Purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbiano almeno 65 anni di età; • non siano titolari di pensione diretta o indiretta; • siano a carico del figlio alla data del decesso.
	Ai fratelli e sorelle in mancanza del coniuge, dei figli e dei genitori	<p>Purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • celibi o nubili; • inabili al lavoro, anche se di età inferiore ai 18 anni; • non titolari di pensione diretta o indiretta; • a carico del lavoratore deceduto.

La misura della pensione:	La pensione viene liquidata in misura percentuale che varia in rapporto al numero e al grado di parentela dei beneficiari. Le percentuali vengono applicate sull'importo riscosso dal pensionato deceduto o che sarebbe spettato all'assicurato alla data del decesso.	
	Le aliquote sono:	<ul style="list-style-type: none">● 60% al coniuge;● 80% al coniuge e un figlio● 100% al coniuge e due figli. Se hanno diritto a pensione soltanto i figli: <ul style="list-style-type: none">● 70% se figlio unico;● 80% due figli;● 100% tre o più figli. Se hanno diritto a pensione i genitori: <ul style="list-style-type: none">● 15% un genitore;● 30% due genitori.
	Se hanno diritto alla pensione i fratelli o sorelle l'aliquota è il 15% per ciascuno dei fratelli o sorelle superstiti. La somma delle quote non può, comunque, superare il 100% della pensione che sarebbe spettata all'assicurato.	

Note

. L'importo della pensione di reversibilità è soggetto a riduzioni, fino ad un massimo del 50% in relazione ai redditi posseduti dal titolare. Le riduzioni non vengono applicate se nel nucleo familiare sono presenti figli minori, studenti o inabili.